



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione Consultiva

**Parere n. 1**  
**Anno 2024**

Prot. n. 00666/2024

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente e Relatore

Pierpaolo Bagnasco

Barbara Agostinis

Amalia Falcone

Cesare San Mauro - Componenti

Ha pronunciato il seguente

**PARERE N. 1/2024**

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 1/2024, presentata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0006369 del 27 agosto 2024.

**Premesse**

La Giunta Nazionale del CONI ha richiesto, tramite il Segretario Generale, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), riguardo il ricorso presentato dalla Società ASD University Basket Melfi (già University Basket Potenza), avverso la delibera del Consiglio Federale del 17 luglio 2024, con la quale è stata disposta la revoca dell'affiliazione della società ricorrente.

La vicenda, che ha comportato l'emissione del provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio Federale, trae origine dal contestato tardivo pagamento da parte della società

disposto a favore dell'agente sportivo Ruggiero; corresponsione che sarebbe avvenuta in data 8 luglio 2024 e cioè oltre il termine della conclusione del campionato sportivo fissato al 30 giugno 2024.

Considerando che, nonostante la copia del bonifico prodotta da parte ricorrente e che attesta la disposizione di pagamento precedente al 30 giugno 2024, l'adempimento dell'obbligazione (*ex multis* Cass. 2023 n. 26901) si ha per avvenuta solo al momento dell'effettiva soddisfazione del creditore, e dunque appunto l'8 luglio 2024, occorre verificare la natura del termine previsto dall'art.161 del Regolamento organico, che, come noto, impone l'assolvimento degli obblighi pecuniari entro la data di chiusura del campionato (il 30 giugno).

Questa Sezione in precedenti pareri espressi (n. 4/2019 e 5/2019) ha avuto modo già di qualificare il termine previsto come perentorio, sì da risolvere in nuce le eventuali problematiche che potrebbero derivare in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso che, come nel caso che ci occupa, appare, attesa l'entità dell'obbligazione, il ritardo nel pagamento stesso e la natura del soggetto inadempiente, decisamente lieve.

Pertanto, nonostante tali considerazioni, allo stato non è possibile una diversa soluzione del caso che, discostandosi dal costante orientamento espresso da questa Sezione, comporti l'accoglimento del ricorso.

Le ulteriori motivazioni che sostengono il ricorso sono del tutto incoferenti e non in grado di influire sulla decisione.

#### **P.Q.M.**

Pertanto, non potendosi dubitare che il Consiglio abbia legittimamente assunto il provvedimento di revoca ai sensi della normativa federale e appalesandosi del tutto incoferenti le argomentazioni addotte dal ricorrente volte a dimostrare l'illegittimità dell'atto, questo Collegio esprime parere di rigetto del ricorso con conseguente conferma della revoca dell'affiliazione della società.

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2024.

Il Presidente e Relatore  
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 23 settembre 2024.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face